

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

(Art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (di seguito "*decreto*") ha stanziato risorse finanziarie per un importo pari a 20 milioni di euro ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto già previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l'attività individuata dal codice Ateco 2007 "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili", che alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del *decreto*) risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell'epidemia da "Covid-19", adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

Ai fini dell'erogazione del contributo, si applicano in quanto compatibili le regole attuative previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2021, pubblicato in data 7 ottobre 2021 (di seguito "*decreto interministeriale*"), che ha determinato i soggetti beneficiari del fondo e l'ammontare dell'aiuto, nonché le modalità di erogazione.

I requisiti che i soggetti richiedenti devono possedere per l'accesso al contributo sono i seguenti:

- la partita IVA deve essere stata attivata in data antecedente al 27 gennaio 2022; tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data pari o successiva al 27 gennaio 2022 per continuare l'attività del de cuius o del soggetto cessato, titolare di partita IVA a tale data;
- l'attività prevalente svolta alla data del 27 gennaio 2022 e comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del Dpr n. 633/1972, è individuata dal codice Ateco 2007 "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili".

ATTENZIONE Il contributo non spetta:

- ai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni;
- ai soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti accedono al contributo mediante presentazione di apposita istanza telematica all'Agenzia delle entrate.

L'ammontare dell'aiuto è riconosciuto successivamente al termine per la presentazione delle istanze, mediante ripartizione delle risorse finanziarie in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti e che hanno validamente presentato istanza, entro l'importo massimo di euro 25.000 per ciascun beneficiario.

Il contributo è riconosciuto ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni (di seguito *Temporary Framework*) ed è riconosciuto nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto che si applica al beneficiario rispetto agli aiuti già ricevuti.

Il contributo è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente.

Come si presenta

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita mediante:

- l'applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un'unica fornitura;
- il servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Qualora l'istanza è trasmessa da un intermediario, l'Agenzia delle entrate invia al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa un'istanza o una rinuncia ad un'istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del soggetto richiedente dopo la presa in carico dell'istanza nella sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi". In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo ne è informato.

Successivamente alla ripartizione proporzionale delle risorse finanziarie stanziare, l'emissione del mandato di pagamento del contributo viene comunicata all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato al servizio del "Cassetto fiscale". Nella medesima area, in caso di mancato superamento dei controlli, l'Agenzia delle entrate comunica l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

Successivamente alla comunicazione dell'esito finale, viene messa a disposizione una seconda ricevuta.

Le ricevute sono messe a disposizione del solo soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute" dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Termini di presentazione

L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022. Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente l'istanza precedentemente trasmessa.

COME SI COMPILA

Dati del soggetto richiedente

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.).

Nel caso il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9/12), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius.

Nel caso il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un'operazione che ha determinato trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) – operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12 – oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione" e indicare, nel campo "Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata", la partita IVA del soggetto confluito.

Rappresentante firmatario dell'istanza Nel riquadro va indicato:

- se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Requisiti Nel presente riquadro, dedicato ai requisiti previsti per l'accesso al contributo a fondo perduto, deve essere:

- barrata la casella attestante che il richiedente è un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo, individuati dal comma 3 dell'articolo 4 del *decreto interministeriale* e sopra riepilogati nelle presenti istruzioni;
- barrata la casella attestante che il soggetto ha attivato partita IVA in data antecedente al 27 gennaio 2022, e che a tale data esercita attività prevalente, comunicata con modello AA7 o AA9 all'Agenzia delle entrate, individuata dal codice ATECO 2007 93.29.10 (discoteche, sale da ballo, night-club e simili);
- barrata la casella attestante il possesso degli altri requisiti fissati al comma 2 dell'articolo 4 del *decreto interministeriale* e sopra riepilogati nelle presenti istruzioni.

IBAN Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente.

Si sottolinea di porre la massima attenzione nel riportare l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente e di verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza dell'IBAN stesso: errori su tale valore possono provocare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo.

Rinuncia al contributo Se il richiedente, per qualsiasi motivo, intende rinunciare definitivamente al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo spettante e deve essere trasmessa entro il termine per la presentazione dell'istanza (20 giugno 2022).

Sottoscrizione Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Impegno alla presentazione telematica Il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell'apposito campo e non deve essere barrata la casella relativa alla dichiarazione sostitutiva di possesso di specifica delega.

Solo qualora l'intermediario non abbia la predetta delega ma abbia ricevuto apposita delega dal richiedente esclusivamente per l'invio della presente istanza, oltre all'indicazione del proprio codice fiscale, l'intermediario è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della delega, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, barrando l'apposita casella e apponendo la firma nell'apposito campo. In caso di rinuncia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo.

**Dichiarazione sostitutiva
di atto notorio
(ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445/2000)**

Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework.

Ai fini della verifica del rispetto del massimale di aiuti attualmente previsto per la predetta Sezione dalla Comunicazione della Commissione europea del 18 novembre 2021 C(2021) 8442, a seconda dell'attività esercitata dal richiedente (290.000 euro per il settore dell'agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per gli altri settori), occorre tenere conto di tutte le misure di aiuto ascrivibili alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ottenute dal richiedente e dall'eventuale impresa unica di cui fa parte, alla data di presentazione della presente istanza (escluso quindi il contributo che si sta richiedendo).

Successivamente il richiedente deve verificare se in relazione agli aiuti elencati all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 (c.d. regime "ombrello"), ha superato uno o più dei massimali previgenti (massimali previsti per gli aiuti ricevuti fino al 27 gennaio 2021 e massimali introdotti alla data del 28 gennaio 2021) e l'eccedenza va restituita in quanto non trova capienza negli altri massimali previgenti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. Per i dettagli su tale verifica si rimanda al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 e alle istruzioni per la corretta compilazione del modello da trasmettere.

Qualora il richiedente non debba restituire eccedenze di aiuti, deve barrare la casella A.1. Nel caso in cui invece il richiedente debba restituire eccedenze di aiuti, deve barrare la casella A.2, indicando negli appositi campi rispettivamente l'importo degli aiuti ottenuti in eccedenza che intende restituire mediante sottrazione dal contributo che verrà riconosciuto a seguito della presentazione dell'istanza e l'importo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004. Qualora, pur dovendo restituire eccedenze di aiuti, il richiedente non intenda sottrarre l'importo degli aiuti eccedenti dal contributo della presente istanza, ad esempio perché già restituito mediante riversamento in F24 o sottrazione da altri aiuti, non compila i predetti campi.

Nella casella presente in corrispondenza della lettera B), occorre indicare l'ammontare di aiuti residuo ancora fruibile relativamente alla Sezione 3.1, al lordo dell'importo degli aiuti eccedenti già restituiti alla data di presentazione della presente istanza, mediante riversamento con modello F24, o mediante sottrazione da altri aiuti compreso il presente contributo.

L'istanza per il presente contributo a fondo perduto può essere presentata solamente se il richiedente dispone di un ammontare di aiuti residuo sulla sezione 3.1 ancora fruibile determinato come sopra indicato.

Se, ad esempio, il richiedente esercita attività di impresa rientrante in un settore diverso da agricoltura e pesca e acquacoltura, per il quale la sezione 3.1 del Temporary Framework prevede un massimale vigente di aiuti ottenibili pari a euro 2.300.000, e ha già ottenuto aiuti per un importo pari a euro 2.200.000:

- qualora non debba restituire eccedenze di aiuti, barra la casella A.1, e indica nella casella in corrispondenza della lettera B un importo di aiuti ancora fruibile pari a euro 100.000;
- se ha determinato eccedenze di aiuti (da dichiarare con il modello di cui al provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022), ad esempio per 30.000 euro, barra la casella A.2 e intendendo restituire mediante sottrazione dal presente contributo, indica nel campo "Importo aiuti da restituire" la cifra di 30.000 euro, e indica nella casella in corrispondenza della lettera B un importo di aiuti ancora fruibile pari a euro 130.000;
- se ha determinato eccedenze di aiuti (da dichiarare con il modello di cui al provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022), ad esempio per 30.000 euro, barra la casella A.2 e avendo già restituito mediante sottrazione da altri aiuti o mediante versamento con modello F24, non valorizza il campo "Importo aiuti da restituire", e indica nella casella in corrispondenza della lettera B un importo di aiuti ancora fruibile pari a euro 130.000.

In fase di ripartizione delle risorse finanziarie stanziare e di determinazione del contributo spettante al richiedente, ai fini del rispetto del massimale previsto dalla Sezione 3.1, l'Agenzia considera l'importo residuo di aiuti fruibile indicato nell'istanza. Successivamente l'A-

genzia eroga mediante accreditamento su conto corrente il contributo riconosciuto, sottratto l'eventuale importo da restituire indicato nell'istanza. Qualora l'importo del contributo riconosciuto sia inferiore all'importo totale da restituire, il contributo non viene erogato e l'importo spettante viene interamente ascritto a restituzione degli aiuti eccedenti.

Per la definizione di impresa in difficoltà occorre fare riferimento al regolamento generale di esenzione per categoria (in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014). Inoltre, per la definizione di micro o piccola impresa occorre fare riferimento a quanto indicato alla lettera c-bis) del paragrafo 22 del Temporary Framework.

Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto F) e va compilato il quadro A per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro. Se l'istanza è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all'intermediario il presente modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta, insieme alla copia di un documento d'identità.